



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 1138 del 25 giugno 1952, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, “*Legge-quadro in materia di formazione professionale*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 e s.m.i., relativa all’addestramento professionale dei lavoratori;

VISTA la Legge regionale n. 36 del 21 settembre 1990, recante norme modificative ed integrative della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 e delle Leggi regionali nn. 2 del 23 gennaio 1957, 52 del 27 dicembre 1969 e 18 del 5 marzo 1979, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro, nonché norme integrative dell'articolo 23 della Legge n. 67 dell’11 marzo 1988 concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani;

VISTA la Legge regionale n. 27 del 15 maggio 1991, concernente interventi a favore dell'occupazione;

VISTA la Legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993, concernente interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia;

VISTO l’art. 39 della Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002, concernente le attività formative realizzate nell’ambito del piano per la formazione professionale di cui alla Legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 350 del 4 ottobre 2010 concernente il “*Piano Regionale dell’Offerta Formativa - Riorganizzazione del Sistema Formazione Professionale in Sicilia*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 242 del 28 settembre 2011 con cui si dispone che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nel rispetto delle proprie competenze, dovranno verificare le attività poste in essere dagli Enti di formazione in merito a nuove assunzioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135 del 14 marzo 1986 che, in applicazione dell’art. 14 della Legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, approva le modalità di iscrizione e cancellazione e tenuta dell’albo regionale degli operatori della formazione professionale;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010, che istituisce l’*“Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale”*;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3703 del 12 agosto 2011, che approva la Circolare n. 22 del 12 agosto 2011, prot. n. 2417, concernente l’attuazione dell’art. 1 della Legge regionale n. 10 del 7 giugno 2011, recante disciplina del Fondo di Garanzia per il settore della formazione professionale;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 4905 del 22 dicembre 2011, con cui sono state aggiornate le “*Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana*” approvato con Decreto Assessoriale n. 1037/2006;

VISTO il D.D.G. n. 3699 del 12 agosto 2011, di approvazione dell’Avviso n. 20/2011, recante “*Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014*”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso n. 20/2011, nell’ambito dell’attività di valutazione delle proposte progettuali è stato valutato, sulla base di un criterio premiale, l’impegno ad utilizzare personale, docente e non docente, attingendo dall’*“Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale”* in corso di costituzione, e in possesso di esperienza professionale coerente con i percorsi formativi da realizzare (cfr. indicatore premiale 2.6), in caso di nuove assunzioni per la realizzazione dell’offerta formativa;

VISTO il D.D.G. n. 2376 del 14 giugno 2012, con cui sono state fornite specifiche indicazioni in relazione alle modalità e termini di avvio delle proposte progettuali approvate a valere sull’Avviso n. 20/2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del D.D.G. n. 2376 del 14 giugno 2012, è stata prevista l’emanazione di un provvedimento contenente specifiche disposizioni relative alle modalità e ai termini di aggiornamento dell’*Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale*;

VISTO il nuovo CCNL per la Formazione Professionale, periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, firmato il giorno 8 giugno 2012;

VISTA la nota n. 339 del 24/07/2012 con la quale l’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale con proprio atto di indirizzo invita il Dirigente Generale dell’Istruzione e della Formazione professionale alla predisposizione “*degli atti amministrativi necessari per la definizione dell’elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale*” nonché “*All’adozione di quanto necessario per effettuare gli opportuni controlli e verifiche sulla correttezza dei dati inseriti*”;

CONSIDERATO che per gli effetti della predetta Delibera di Giunta n. 350 del 4 ottobre 2010, il personale necessario alla realizzazione delle attività formative nella Regione Siciliana dovrà essere individuato tra i soggetti iscritti nel citato elenco ad esaurimento;

RILEVATA la necessità di dare esecuzione al menzionato atto di indirizzo, e apportare degli adeguamenti alla struttura dell’Elenco istituito con Decreto Assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010, anche derivanti dall’entrata in vigore del nuovo CCNL per la Formazione Professionale, rinviando a successivo provvedimento le modalità attraverso cui definire le procedure di controllo e la verifica dei dati;

RITENUTO necessario fornire agli Enti di formazione professionale, accreditati dalla Regione Siciliana, specifiche disposizioni relative alle modalità e ai termini di aggiornamento dell’*Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale*, prevedendo che:

- (i) gli Enti sono tenuti ad effettuare il predetto aggiornamento delle informazioni all’indirizzo web <http://2.113.128.143/anagrafica> , entro il 3 agosto p.v. e, ove si verifichi il cambiamento della condizione del lavoratore entro 3 giorni lavorativi dal cambiamento stesso;
- (ii) il mancato aggiornamento delle informazioni entro i termini di cui al punto (i) potrà comportare, previa messa in mora dell’Ente inadempiente, la riconsiderazione dei requisiti di

accreditamento desunti dalle disposizioni vigenti con particolare riferimento all'art. 7 "requisiti per l'accreditamento – capacità logistiche - "

- (iii) Le informazioni, indispensabili per l'aggiornamento dell'Elenco, dovranno essere trattate esclusivamente con riferimento alle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite dallo stesso e secondo modalità volte a rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

RITENUTO altresì necessario definire una specifica procedura per l'espletamento delle operazioni di selezione del personale docente e non docente inserito all'interno dell'"*Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale*", prevedendo che gli Enti di formazione:

- (i) fermo restando l'integrale e prioritario rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente e degli eventuali accordi sottoscritti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, sono tenuti, mediante l'apposita funzionalità messa a disposizione sul sistema informativo di monitoraggio regionale, alla pubblicazione di un "annuncio di ricerca operatore" per ciascuna risorsa ricercata, da tenersi pubblicato per un minimo di 5 giorni consecutivi;
- (ii) dovranno prevedere la protocollazione cronologica delle domande di candidatura che pervengono dagli operatori;
- (iii) dovranno dare avvio alle operazioni di selezione dei candidati, decorso il termine minimo di 5 giorni consecutivi per la pubblicazione dell'"annuncio di ricerca operatore";
- (iv) dovranno procedere alla verbalizzazione delle procedure di selezione, al fine di consentire all'Amministrazione regionale le successive verifiche finalizzate ad accertare il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione delle proposte progettuali;
- (v) hanno l'onere di accertare la presenza dei candidati all'interno del suddetto Elenco e del loro *status* di percettori di ammortizzatori sociali in deroga;
- (vi) nell'ipotesi in cui, decorso il termine minimo di pubblicazione dell'"annuncio di ricerca operatore", non fosse pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature pervenute siano state giudicate non adeguate al profilo ricercato, dovranno selezionare, con le modalità sopra indicate, la figura da individuare tra gli operatori censiti nell'Elenco, procedendo alla loro convocazione. In assenza di figure adeguate al profilo ricercato all'interno del predetto Elenco, gli Enti di formazione, previa comunicazione all'Amministrazione regionale, potranno procedere all'individuazione del personale ai sensi dell'art. 8 del Decreto Assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010;
- (vii) sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa negli avvisi pubblici di riferimento, l'avvenuto ricorso a personale docente e non docente presente nell'Elenco, oltre alla relativa forma contrattuale adottata.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

ART. 1

Gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana sono tenuti ad aggiornare le informazioni previste nell'"*Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale*", disponibile on-line all'indirizzo web <http://2.113.128.143/anagrafica> .

ART. 2

L'aggiornamento delle informazioni previste nell'Elenco di cui al precedente ART. 1 dovrà essere effettuato entro il 3 agosto p.v. e, successivamente, ogni qualvolta si verifica il cambiamento di condizione del lavoratore, entro tre giorni lavorativi dal cambiamento predetto. Il mancato aggiornamento delle informazioni entro i predetti termini potrà comportare, previa messa in mora

dell'Ente inadempiente, la riconsiderazione dei requisiti per l'accreditamento desunti dalle disposizioni vigenti con particolare riferimento all'art. 7 "requisiti per l'accreditamento – capacità logistiche". Le modalità di controllo e la verifica sulla correttezza dei dati inseriti saranno oggetto di successivo provvedimento;

ART. 3

Le informazioni raccolte dagli Enti di formazione, indispensabili per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al precedente ART. 1, dovranno essere trattate esclusivamente con riferimento alle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite dallo stesso Elenco e secondo modalità volte a rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 4

Gli Enti di formazione che, ai sensi del punto 2.6 dell'avviso 20/2011, hanno assunto l'impegno ad utilizzare personale, docente e non docente, attingendo dall'Elenco di cui all'ART. 1, fermo restando l'integrale e prioritario rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente e degli eventuali accordi sottoscritti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, sono tenuti:

(i) alla pubblicazione di un "annuncio di ricerca operatore" per ciascuna risorsa ricercata, da tenersi pubblicato per un minimo di 5 giorni consecutivi, mediante l'apposita funzionalità messa a disposizione sul sistema informativo di monitoraggio regionale;

(ii) a prevedere la protocollazione cronologica delle domande di candidatura che pervengono dagli operatori;

(iii) decorso il termine minimo di 5 giorni consecutivi per la pubblicazione dell'"annuncio di ricerca operatore", a dare avvio alle operazioni di selezione dei candidati che saranno oggetto di specifica verbalizzazione, al fine di consentire all'Amministrazione regionale le successive verifiche finalizzate ad accertare il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione delle proposte progettuali;

(iv) ad accertare la presenza dei candidati all'interno dell'Elenco di cui al precedente ART. 1 e del loro *status* di percettori di ammortizzatori sociali in deroga;

(v) nell'ipotesi in cui, decorso il termine minimo di pubblicazione dell'"annuncio di ricerca operatore", non fosse pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature pervenute siano state giudicate non adeguate al profilo ricercato, a selezionare, secondo le modalità sopra indicate, la figura da individuare tra gli operatori censiti nell'elenco di cui all'ART. 1, procedendo alla loro convocazione.

In assenza di figure adeguate al profilo ricercato all'interno del predetto Elenco, gli Enti di formazione, previa comunicazione all'Amministrazione regionale, potranno procedere all'individuazione del personale ai sensi dell'art. 8 del Decreto Assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010.

ART. 5

Gli Enti di formazione sono tenuti, nelle forme e nei tempi previsti, di volta in volta, negli Avvisi pubblici di riferimento, a comunicare all'Amministrazione l'avvenuto ricorso a personale docente e non docente presente nell'Elenco di cui al precedente ART. 1, oltre alla relativa forma contrattuale adottata.

ART. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

F.to Il Dirigente Generale
(Dott. Ludovico Albert)